



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

Prot. n. s138-U091

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 310 DI DATA 03 Maggio 2017

OGGETTO:

L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.- R.D. 25.07.1904 n. 523 - AUTORIZZAZIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, per la realizzazione di un piazzale per il deposito di legname sulle pp. ff. private 3485, 3484 e 3483, sponda destra orografica in fascia di rispetto del rio Ronbonos, in loc. Prà Domenec, Comune Altopiano della Vigolana, in C.C. Vigolo Vattaro. - RICHIEDENTE: COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN) - Pratica n. 37307 - ACCOGLIMENTO CON PRESCRIZIONI

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda di data 24 febbraio 2017 pervenuta in data 02 marzo 2017 prot. n. 121780 relativa all'oggetto, con la quale il COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, con sede in ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN) P.ZA DEL POPOLO 9 - codice fiscale n. 02402000224 - ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione di un piazzale per il deposito di legname sulle pp. ff. private 3485, 3484 e 3483, in sponda destra orografica ed in fascia di rispetto del rio Ronbonos, in loc. Prà Domenec, Comune di Altopiano della Vigolana, in C.C. Vigolo Vattaro (il rio Rombonos è iscritto al n. 1900 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. demaniale 3843/2 in C.C. Vigolo Vattaro);
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico al fine di stabilire le prescrizioni necessarie per il rilascio della presente autorizzazione, nonché della conoscenza diretta dei luoghi da parte del Responsabile del procedimento o del personale tecnico del Servizio Bacini montani;
- Accertato, che quanto richiesto riguarda la fascia di rispetto idraulico del demanio idrico provinciale;
- Vista la lett. e) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20.01.1973 n. 115 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione", sostituita con il primo comma dell'art. 1 del D.Leg. 11.11.1999, n. 463 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di demanio idrico e di opere idrauliche";
- Vista la L.P. 08.07.1976 n. 18 e s. m., concernente norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi;
- Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n.22-124/Leg. concernente il Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18
- Considerato che i lavori in premessa risultano contemplati nell'art. 13 di cui all'allegato B1 (*"Tipologie di autorizzazione di breve durata e di poca importanza"*) del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche);
- Vista la L.P. 03.04.1997, n. 7, concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- Visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/leg. concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. ";

DETERMINA

di AUTORIZZARE, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, il COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, con sede in ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN) P.ZA DEL POPOLO 9 - codice fiscale n. 02402000224 - all'esecuzione degli interventi per la realizzazione di un piazzale per il deposito di legname sulle pp. ff. private 3485, 3484 e 3483, sponda destra orografica in fascia di rispetto del rio Ronbonos, in loc. Prà Domenec, Comune Altopiano della Vigolana, in C.C. Vigolo Vattaro, secondo il progetto dd. 04/04/2017 a firma del progettista geom. Mariano Giacomelli.

La validità del presente provvedimento è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- 1) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 15 gg., alla Stazione Forestale di Levico Terme (tel. n° 0461-706151) predisponendo il picchettamento preventivo dei manufatti che interessano la fascia di rispetto idraulico; inoltre per una corretta esecuzione dei lavori, dovrà essere preavvisato con le stesse modalità il capo operai signor Tognolli Franco (cell. n° 335- 7628957);
- 2) **i lavori in premessa nel rispetto delle relative prescrizioni tecnico-operative, dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2018**, salvo proroga o rinnovo da chiedere con istanza motivata entro i termini di scadenza stabiliti o comunque prima dell'inizio dei lavori;
- 3) **dovranno essere presentate al Servizio Bacini montani le comunicazioni di inizio e fine lavori. La comunicazione di fine lavori dovrà contenere una relazione sottoscritta dal direttore dei lavori o, in mancanza, dal titolare del provvedimento, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e alle prescrizioni impartite.**

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) Nel caso il richiedente durante o dopo i lavori richiesti, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alla presente autorizzazione ha l'obbligo, qualora gli uffici competenti lo ritengano necessario, di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi in prossimità degli ambiti demaniali;
- b) Non potranno essere costruite opere o impianti diversi da quelli autorizzati. Si fa presente che, per la realizzazione di lavori od opere, a carattere precario, diversi da quelli specificati nel presente atto, o connessi con le opere da eseguire, è necessario che il richiedente presenti al Servizio Bacini Montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali;
- c) Sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde, sulle opere di difesa o sui beni demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza, salvo quanto eventualmente autorizzato.
- d) Nei limiti e modalità di esercizio della presente autorizzazione, il richiedente dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo o alle difese idrauliche, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio dell'autorizzazione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla autorizzazione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni o di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo, ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi;
- e) L'Amministrazione si riserva, ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, della presente autorizzazione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente, senza che il richiedente possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta;
- f) La presente autorizzazione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa, nè destinata ad uso diverso. Eventuali volture dovranno essere preventivamente richieste al Servizio Bacini Montani con istanza sottoscritta dal richiedente e dal subentrante;
- g) L'inizio dei lavori costituisce a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
- h) La realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente autorizzazione o l'inosservanza da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso nonché, qualora

ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della Legge provinciale n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m.

di DARE ATTO che

La presente autorizzazione è valida ai soli effetti idraulici e patrimoniali, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e non esime il titolare dall'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi.

Il richiedente dovrà tenere sempre, a disposizione degli organi di controllo, copia della presente determinazione, con allegati gli eventuali disegni.

Avverso la presente determinazione è ammesso, in via amministrativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La presente viene inviata al richiedente, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L.P. 30.11.1992, n. 23, all'Ufficio Distrettuale Forestale di Pergine Valsugana (TN) ed alla Stazione Forestale di Levico (TN) per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 16 primo comma, della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Roberto Coali